

XVII.

SEDUTA DI MERCOLEDI' 26 SETTEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ORONZO REALE**

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,30.

PRESIDENTE. Come i colleghi ricordano, nel corso della seduta del 18 settembre è iniziato l'esame del n. 23 dell'articolo 2, concernente la disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria. Ora, a seguito di contatti intercorsi in sede informale tra i rappresentanti dei gruppi e del Governo, è emersa l'opportunità di accantonare tale argomento, per esaminarlo in una delle prossime sedute.

Pertanto, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito dell'esame del numero 23 avrà luogo in una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Passiamo dunque al n. 24. Ne do lettura:

« 24) attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati e di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le fonti di prova; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave delitto; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave delitto, quando vi sia fondato sospetto di fuga ».

Queste disposizioni appaiono strettamente connesse a quelle contenute nei due numeri successivi, di cui do lettura:

« 25) divieto per la polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati del reato;

26) obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero, eventualmente per iscritto, le notizie del reato e di indicare le fonti di prova, e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro i termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione ».

Se non vi sono obiezioni, ritengo si possa procedere ad un esame congiunto dei numeri 24, 25 e 26 dell'articolo 2.

(Così rimane stabilito).

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. Mi sembra del tutto necessario procedere all'esame congiunto dei nn. 24, 25 e 26, perché in questi tre numeri sono poste norme che hanno dei riflessi reciproci e quindi necessitano di un coordinamento.

Per ciò che attiene in modo particolare al n. 24, c'è da dire che nel corso di una riunione informale non sono sorte difficoltà, in quanto tutti i gruppi politici hanno espresso la volontà di approvarlo nel testo attualmente al nostro esame.

Invece alcune divergenze si sono manifestate per quanto riguarda il n. 25, e cioè in merito al divieto per la polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati di reato.

In merito a questo punto sono sorte alcune preoccupazioni; alcuni hanno detto che si correrebbe il pericolo di arrivare a testimonianze basate su ricordi imprecisi. Con la verbalizzazione, si è sostenuto, vi è invece responsabilità sia da parte degli organi che procedono all'esame, sia da parte di coloro che rendono la testimonianza.

È stato d'altra parte messo in rilievo che se si eliminasse il divieto di verbalizzazione si verrebbe a scardinare tutto il sistema adottato in questa materia.

In sostanza, con il punto in questione, si vorrebbero evitare al massimo le famose « tre istruttorie » che attualmente esistono: la prima ad opera della polizia giudiziaria, la seconda da parte del pubblico ministero e la terza dibattimentale. Se la polizia giudiziaria viene abilitata a verbalizzare le testimonianze sia dei testimoni sia dei sospettati del reato, sostanzialmente viene abilitata a compiere la istruttoria, con tutto il peso che que-

sti atti formali possono avere per la conclusione del dibattito.

Dobbiamo anche tener presente che i poteri attribuiti alla polizia giudiziaria in base al n. 24 attengono chiaramente non soltanto agli atti necessari ed urgenti, ma anche alla acquisizione delle fonti di prova, che non possono però essere considerate prove acquisite: restano fonti di prova, non prove. È emerso quindi l'orientamento di mantenere alla dizione « fonti di prova » il significato di informazioni fornite al pubblico ministero sugli atti urgenti che la polizia giudiziaria può e deve compiere. Nel caso in cui questo concetto non fosse ben chiaro, sarebbe opportuno precisarlo ulteriormente, al fine di evitare che, nel corso del dibattimento, l'organo della polizia giudiziaria, nella veste di testimone, possa riferire elementi tali da incidere in modo determinante sulla valutazione rimessa al magistrato.

Concludendo, comunque, ritengo che non possa rinunciarsi a porre il divieto di verbalizzazione in quanto, se ciò facessimo, scardineremmo il sistema che il progetto di legge di delega tende ad istituire.

PRESIDENTE. Questo punto è stato ampiamente discusso anche nella passata legislatura. In particolare, ricordo che al Senato emersero due punti di vista opposti, entrambi sostenuti con energia e convinzione: da una parte si affermava che la verbalizzazione potrebbe condurre alla reintroduzione della preistruttoria da parte della polizia; dall'altra si evidenziava che l'agente di polizia, chiamato a testimoniare su fatti che avrebbe appreso e non verbalizzato, potrebbe venire a trovarsi in una situazione privilegiata (supposto che egli sia al di sopra delle parti) o, eventualmente, essere ingannato in buona fede da ricordi incerti, o ancora, favorire con il ricorso alla fantasia le proprie convinzioni: sappiamo tutti, infatti, che in genere il testimone, prima di rendere la propria testimonianza, decide chi ha ragione e chi ha torto, dando poi la configurazione della verità alla propria tesi.

Allora — era una notte piuttosto « tempestosa »! — fu escogitata la formula attualmente in esame, che non è un compromesso formale, ma tiene conto delle due opposte preoccupazioni di cui ho parlato.

Oggi il problema è di nuovo in discussione e tre appaiono le soluzioni possibili: quella più radicale, consistente nella soppressione del n. 25; quella intermedia, che prevede il mantenimento del testo attuale, sia pure ret-

tificato e migliorato; infine, quella che esclude la comunicazione immediata al pubblico ministero, da parte della polizia giudiziaria, delle notizie del reato.

ACCREMAN. Ritengo che sarebbe opportuno discutere in generale sulla struttura e sui compiti della polizia giudiziaria perché, se è stato possibile accantonare il n. 23, riguardante la diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria, i numeri 24, 25 e 26 sono collegati tra loro e costituiscono uno dei cardini di tutto il sistema che intendiamo riformare.

Si discute già da otto anni intorno alla formula migliore da adottare e si è giunti, in questo lasso di tempo, ad una definizione dei compiti della polizia giudiziaria che si basa su una dottrina molto ampia, la quale distingue la prova dalla fonte della prova. Io ritengo che sarebbe un errore rendere vano questo risultato dottrinario, che del resto coincide con gli interessi politici e tecnici che ci hanno spinto ad impostare questa riforma.

Uno dei punti deboli del processo penale è proprio l'esistenza di tre o addirittura quattro istruttorie. Ma se questa è una preoccupazione, ben più grave è l'altra preoccupazione, cioè che l'istruttoria, che è compito squisito del magistrato, venga svolta viceversa dalla polizia giudiziaria, che non può e non deve avere questa funzione.

Questa è la preoccupazione decisiva e fondamentale, anche al di là del pericolo delle « tre istruttorie »; in quanto se queste ultime si dovessero ridurre a due, una potrebbe essere quella svolta dalla polizia giudiziaria e l'altra quella dell'udienza. Viceversa, la sostanza della critica che noi muoviamo al processo penale attuale, che viene compiuto sotto il nome di preistruttoria, consiste nel fatto che si deve abolire il potere della polizia giudiziaria di costituire le prove, invadendo le attribuzioni del magistrato. Pertanto sono dell'avviso che il risultato dottrinale raggiunto nel corso dei precedenti lavori parlamentari, e che è stato trasferito nel testo al nostro esame, non deve andare smarrito.

Per questi motivi è molto importante non confondere il concetto di prova dal concetto di fonte di prova; intendendo, per esempio, come fonte di prova il testimonio, mentre la prova è la testimonianza che si forma con lo intervento del magistrato.

Quindi, dare alla polizia giudiziaria la possibilità di formare la prova è contro ogni principio di ordinamento processuale penale,

e porrebbe il nostro ordinamento tra quei pochi che prevedono ancora questa possibilità.

Pertanto, ha fatto molto bene il Presidente quando ha rilevato che questo problema è uno dei cardini della riforma e che pertanto avrebbe dovuto costituire l'oggetto di una discussione molto ampia, che doveva avere come obiettivo la radicale ristrutturazione di questo sistema, che non può più essere tollerato. Del resto, la Corte costituzionale ci ha dato degli insegnamenti molto significativi in questo senso. Il collega Lospinoso Severini ed il Presidente hanno giustamente messo in rilievo che i modi per evitare che l'istruttoria sia svolta dalla polizia giudiziaria sono due: o togliere alla polizia giudiziaria stessa il potere di costituire le prove, lasciandole solo il potere di indicare la fonte della prova, in modo che il magistrato per proprio conto possa apprendere la prova (ed è questa la soluzione recata dal disegno di legge al nostro esame); oppure, come la Corte costituzionale ha indicato con due sentenze, una del 1969 e l'altra del 1971, garantire alla difesa dell'imputato arrestato la facoltà di partecipare all'interrogatorio anche in sede di polizia.

Bisogna stare molto attenti, perché, sia pure sotto il titolo spurio di preistruttoria, si continua a far compiere l'istruttoria alla polizia, nei confronti dell'imputato, sia pure con la presenza del difensore.

Proprio in base alla sentenza della Corte costituzionale vorrei richiamare un'opinione che mi sembra estremamente valida. Cioè, quando con la sentenza n. 86 del 2 luglio 1968, la Corte costituzionale ha caducato l'articolo 225 del codice di procedura penale in quella parte in cui consentiva l'interrogatorio da parte della polizia dell'imputato fermato o arrestato, senza la presenza del difensore, la Corte stessa ha chiaramente detto nella motivazione che tutto ciò non poteva più avvenire. Inoltre la Corte costituzionale ha fatto chiaramente intendere che se qualcuno compie degli atti che poi possono avere valore di istruttoria nel dibattimento contro l'imputato, ebbene alla formazione di quegli atti deve presenziare il difensore.

La stessa sentenza della Corte costituzionale lascia capire tra le righe che c'è un problema ben più grosso; cioè, in base all'articolo 24 della Costituzione, la difesa dell'imputato deve essere garantita in ogni stadio e fase del processo; ma noi sappiamo che il procedimento penale nasce solo dopo che il pubblico ministero ha iniziato l'azione pe-

nale. Pertanto, se si vuole tornare indietro rispetto al provvedimento al nostro esame e accedere all'idea di demandare poteri istruttori alla polizia giudiziaria, nulla di più facile che in seguito una siffatta normativa venga inficiata di incostituzionalità, proprio perché la legge in questo modo verrebbe a prevedere un procedimento penale in cui sarebbe garantita la difesa dell'imputato in sede di indagini di polizia, quando invece il procedimento penale può nascere solo con l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero.

Quindi se noi stabilissimo che è processo anche l'istruttoria svolta dalla polizia giudiziaria perché, per esempio, all'interrogatorio dell'imputato partecipa il difensore, noi scardineremmo non solo qualche principio di procedura penale, ma addirittura un principio costituzionale. Per tutta questa serie di argomentazioni ritengo che sarebbe molto opportuno tornare al testo che nel corso di molti anni è stato elaborato e che, tra l'altro, ritengo sia un testo giusto nella sua formulazione.

Consentitemi per un attimo di prendere, come termine di paragone, non la procedura penale inglese o anglo-americana - perché, anche se procedure accusatorie in senso puro o quasi puro, esse sono certamente distanti dal nostro ordinamento processuale - ma l'ordinamento processuale francese, che come ben sappiamo ha la stessa matrice del nostro ordinamento processuale.

Chiediamoci per un momento cosa faccia la polizia nel procedimento penale francese. La polizia giudiziaria, in Francia, per quanto riguarda i provvedimenti contro le persone, può attuare l'arresto in flagranza, il fermo di polizia, però può fare solo rapporti sprovvisti di ufficialità che, tramite la scala gerarchica, vengono indirizzati al procuratore; gli ufficiali di polizia giudiziaria redigono il « loro » rapporto che indirizzano al procuratore o al giudice e la forza probante di tali rapporti riguarda solo i fatti che l'agente ha il compito di constatare. Per quanto riguarda la prova storica l'agente può fare domande, ma solo agli effetti dell'indagine, e coloro che vengono ascoltati non prestano giuramento.

Si può quindi dire che in una procedura penale vicina alla nostra, che ha la stessa matrice della nostra, per questo aspetto si registra un grado più alto di civiltà giuridica rispetto a quella che noi abbiamo attualmente: ebbene, sono convinto che occorre arrivare a tale grado.

Presenterò pertanto un emendamento al n. 2, in modo che sia specificato, fra le attribuzioni della polizia giudiziaria, il « potere-dovere » di prendere notizia dei reati e di assicurare fonti di prova. Su questa formula mi pare, del resto, che eravamo d'accordo. Praticamente significa che, quando accade una rapina, per esempio, la polizia giudiziaria si precipita sul posto e si informa su tutte le fonti di prova, cominciando a raccoglierle, e avverte immediatamente il procuratore della Repubblica. (Qui entriamo anche nel campo della riforma dell'ordinamento giudiziario, la cui necessità è stata riconosciuta da tutte le parti politiche). La polizia giudiziaria comunica immediatamente al procuratore l'avvio delle indagini; il procuratore si mette in contatto con la polizia (come, del resto, avviene anche in Francia), dà tutte le disposizioni necessarie ed inizia l'esame dei testimoni che qualche ora prima gli sono stati indicati dalla polizia giudiziaria. La polizia giudiziaria può essere anche testimone diretta di fatti materiali che siano accaduti durante o dopo la rapina (come il rincorrere o l'arrestare i fuggitivi); su questi fatti la polizia giudiziaria testimonia come un qualsiasi cittadino. Quello che dobbiamo stabilire è che gli organi della polizia giudiziaria non possono fungere da testimone sulle testimonianze altrui: questo scardinerebbe la riforma che vogliamo fare.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Al n. 26 si specifica giustamente che la polizia « indica le fonti di prova ».

ACCREMAN. Se fossimo certi che l'interpretazione che verrà data sarà questa, tutto andrebbe bene; ma siccome si tratta di un cardine della riforma che stiamo facendo, occorre essere molto chiari in modo da evitare equivoci. Altrimenti ci troveremo di fronte ad una serie di contestazioni. Dobbiamo indicare chiaramente che la polizia giudiziaria deve soltanto assicurare le fonti di prova per il magistrato; salvo testimoniare sui fatti di cui sia stata testimone oculare. Si dovrebbe dunque stabilire per iscritto che la polizia ha il compito di prendere notizia dei reati e di effettuare soltanto gli atti necessari per assicurare le fonti di prova. Dopo la dizione « prendere notizia dei reati », bisognerebbe altresì inserire la formula « impedire che essi vengano portati ad ulteriori conseguenze »: i principi, infatti, valgono come tali in quanto siano scritti. Se non adotteremo tale dizione noi saremo ridi-

colizzati dai tecnici, poiché tale principio costituisce uno dei cardini dell'attività di polizia giudiziaria.

PRESIDENTE. Dal punto di vista concettuale, tale tipo di azione rientra nell'attività di prevenzione svolta dalla polizia.

ACCREMAN. Un'altra disposizione riguarda poi l'arresto di coloro che sono colti in flagranza di grave delitto (ed il legislatore delegato stabilirà quali delitti debbano essere considerati gravi): a questo proposito, però, sorge il problema di concedere alla polizia la facoltà di arrestare l'autore di un atto delittuoso non grave, ma continuato. Questa estate ho assistito ad un atto di violenza compiuto da un teppista nei confronti di un uomo anziano: il ragazzo ha schiaffeggiato l'uomo, trascinandolo poi per duecento metri con colpi e calci. Ora, io mi domando se la polizia giudiziaria, assistendo ad un episodio di questo genere, non debba procedere all'arresto del teppista, pur non essendo questo reato classificato come « grave ». Dobbiamo pertanto provvedere in questo senso, permettendo l'arresto di autori di atti ripetuti, ancorché costituenti delitti minori.

Sul n. 25 rimando alla discussione già avvenuta ed al mio relativo intervento, nel quale ribadivo la necessità del suo completo mantenimento.

Desidero fare infine alcune osservazioni in ordine al n. 26. E cioè, a mio giudizio, se vogliamo effettivamente restringere il periodo di tempo in cui opera la polizia giudiziaria (ed il magistrato non interviene ancora), dobbiamo stabilire un termine obbligatorio entro il quale la polizia dovrà comunque rivolgersi al pubblico ministero.

PRESIDENTE. A mio avviso le perplessità maggiori attengono al rispetto di questo termine ed alle eventuali sanzioni per la sua inosservanza.

FELISETTI. Siamo ancora sul terreno delle direttive generali: potremmo comunque porre in evidenza il concetto della tempestività ed urgenza correlando il termine « immediatamente », contenuto nel n. 26, con la dizione « atti necessari ed urgenti » contenuta nel n. 24.

ACCREMAN. Il risultato che abbiamo faticosamente raggiunto deve essere mantenuto, perché esso costituisce uno dei capisaldi della riforma.

PRESIDENTE. L'onorevole Terranova ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il n. 25.

TERRANOVA. Desidero svolgere solo alcune brevi osservazioni, in quanto non ho potuto documentarmi sui lavori svolti nelle precedenti legislature né sugli ordinamenti giudiziari di altri paesi.

Mi rendo perfettamente conto delle difficoltà che il problema presenta e che sono state messe in luce dai colleghi Lospinoso Severini e Accreman. Però io insisto nel proporre l'emendamento in esame perché sono convinto che non si possa togliere alla polizia giudiziaria la possibilità di registrare ciò che ascolta dall'indiziato o dal teste.

Desidero rifarmi alla critica che ebbi a muovere al sistema delle « tre istruttorie » nel corso della discussione sulle linee generali, per ricordare agli onorevoli colleghi della Commissione che io ero e sono tuttora del parere che si dovrebbero ridurre le tre istruttorie ad una sola, cioè a quella dibattimentale, preceduta da una istruzione compiuta dal pubblico ministero, arbitro (in senso positivo) della polizia giudiziaria. Si dice che un tale sistema sarebbe assolutamente lontano dal nostro sistema attuale, e questo è vero, ma fino ad un certo punto, perché nel nostro ordinamento esiste un organo del tipo di quello che ho ipotizzato, che funziona egregiamente: mi riferisco al tribunale per i minorenni, strutturato in modo che il pubblico ministero conduce le indagini e poi le sottopone al tribunale per i minorenni, avanzando o una richiesta di proscioglimento oppure una richiesta di giudizio. Tuttavia, mi rendo conto perfettamente delle difficoltà che implicherebbe l'adozione di un sistema simile, anche in relazione a tutto il lavoro svolto nelle due precedenti legislature.

Nell'illustrare il mio emendamento sostitutivo del n. 23 ho poi parlato del problema della dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dal magistrato. Tale subordinazione si rende, a mio avviso, necessaria allo scopo di evitare il verificarsi di interferenze e discrasie e per realizzare finalmente quel coordinamento che oggi non esiste.

Poste queste premesse, non si può, a mio avviso, impedire alla polizia giudiziaria di verbalizzare ciò che essa apprende nell'immediatezza dei fatti, perché un conto è interrogare una persona a distanza di tre ore dal delitto e un conto è interrogarla a distan-

za di sei giorni o addirittura di un mese, quando è ormai suggestionata da tanti fattori ed è presumibile che la sua valutazione dei fatti non sia più esatta.

Non è detto che la polizia giudiziaria debba interrogare sempre, ma tutto dipende dalle disposizioni che impartisce il pubblico ministero preposto alla polizia giudiziaria. Del resto, con riferimento al diritto comparato, vorrei osservare che, per quel che mi risulta - ma non presumo di essere assolutamente nel vero - in tutti gli ordinamenti processuali la polizia interroga e verbalizza, anche nell'ordinamento francese, secondo il quale il teste rilegge il verbale, lo firma e può chiedere di fare osservazioni su di esso. Il teste non giura, ma non giura neanche nel nostro ordinamento, se non nei casi eccezionali previsti dal codice di procedura penale. Pertanto, dare alla polizia giudiziaria la facoltà di interrogare i testi non significa porre il nostro ordinamento su un piano di inferiorità rispetto a quelli degli altri paesi, dal momento che, a quanto mi consta, negli altri Stati la polizia giudiziaria ha il potere di verbalizzare.

Il punto fondamentale, tuttavia, riguarda la valutazione degli elementi forniti dalla polizia giudiziaria al magistrato. Per questo io ho proposto di sopprimere il n. 25 e ritengo opportuno chiarire, al n. 26, quale valore debba essere conferito al materiale che la polizia giudiziaria pone a disposizione del magistrato.

SPAGNOLI. Desidero esprimere alcune considerazioni, anche se di carattere generale, dopo aver ascoltato le osservazioni che sono emerse nel corso del presente dibattito.

Ritengo che in linea generale il divieto di verbalizzare debba essere considerato un fatto positivo, anche per superare quello che fino ad oggi è stato uno dei vizi dell'attuale procedimento, cioè quello per il quale la verbalizzazione, o meglio, l'istruttoria compiuta dalla polizia giudiziaria costituisce un fulcro, un punto essenziale sul quale poi tutta la successiva istruttoria viene a vertere e che probabilmente condiziona, di conseguenza tutto il dibattimento.

Ed allora il fatto che la polizia non compia una istruttoria, nel senso non solo formale, ma anche sostanziale della parola, e che quindi di conseguenza non vi siano delle tracce verbalizzate della istruttoria compiuta dalla polizia, mi pare che sia un dato favorevole, un fatto rilevante dinanzi al quale credo non si debba tornare indietro.

Resta però il fatto di fondo circa il valore che gli esami effettuati dalla polizia, soprattutto per quanto riguarda i sospettati di reato ed i testimoni, debbono assumere nel successivo decorso della istruttoria. A questo riguardo emergono delle preoccupazioni molto profonde, in quanto, come giustamente afferma l'onorevole Terranova, innegabilmente le prime affermazioni che sono rese dai sospettati e dai testimoni assumono un valore, una rilevanza notevole ai fini soprattutto della valutazione che il magistrato ne potrà dare. Non possiamo evidentemente prescindere oggi dal fatto che un certo costume, un certo modo di concepire e di valutare le prove, fa sì che vi sia un indirizzo tendente a dare, rispetto a contraddizioni che emergano successivamente, una rilevanza alle dichiarazioni rese immediatamente.

Se decidiamo di adottare il principio del divieto della verbalizzazione e precisiamo anche il valore che potranno assumere gli esami compiuti dalla polizia giudiziaria, dobbiamo anche aggiungere un elemento essenziale che, se omesso, potrebbe, tra l'altro, anche sfuggire alla compilazione che farà successivamente il legislatore delegato: mi riferisco al divieto di ascoltare come testi gli agenti di polizia giudiziaria in ordine al contenuto delle dichiarazioni o degli esami da loro compiuti, per quanto riguarda i testimoni ed i sospettati di reato.

Dico queste cose ben sapendo di non porre una questione nuova, in quanto nel corso della passata legislatura un emendamento in questo senso venne presentato dall'onorevole Riz, il quale lo sostenne, riscuotendo anche un certo numero di consensi. L'onorevole Riz affermava infatti che se la deposizione resa dall'agente di polizia giudiziaria, che ha sentito un testimone o un sospettato di reato, dovesse essere utilizzata dall'accusa, al dibattimento verrebbe ad avere un peso non indifferente, e potrebbe portare, tra l'altro, non solo un elemento di dispersione delle prove, ma addirittura porrebbe anche un problema di alterazione della prova, anche in buona fede, dovuta a ricordi non precisi, a situazioni non chiare; e certamente non è da dimenticare il peso di un teste che viene ritenuto in linea generale un teste qualificato, come è l'agente o l'ufficiale di polizia giudiziaria.

Quindi, se vogliamo essere coerenti, possiamo dire che l'agente di polizia giudiziaria raccoglie le notizie. Del resto, l'esigenza fondamentale è quella dell'indicazione delle fonti di prova, tanto è vero che il divieto di

verbalizzare si riferisce all'esame dei testimoni e dei sospettati del reato. In conclusione, dobbiamo stabilire che queste indagini servano soltanto per dare al pubblico ministero gli elementi per iniziare l'azione penale, e non possano quindi essere utilizzate dallo stesso pubblico ministero come un elemento di accusa.

PRESIDENTE. Anche questa soluzione merita di essere definita come radicale, in quanto prevede il divieto di verbalizzare e la non utilizzazione da parte del pubblico ministero di queste indicazioni.

SPAGNOLI. Se è vero che la polizia giudiziaria raccoglie elementi per trasmetterli al pubblico ministero affinché costui sia messo in grado di valutarli; che gli elementi stessi devono essere immediatamente controllati da quest'ultimo nel corso della sua istruttoria; che, infine, solo gli elementi raccolti dal pubblico ministero possono assumere il valore reale di prova; ebbene, allora non possiamo conferire il valore di prova ad un atto che è soltanto una fonte di prova. Una prova, tra l'altro, non certa, e che diventa invece più attendibile sia per l'aspetto della immediatezza sia per l'aspetto del cosiddetto « teste qualificato ».

Evidentemente ci troviamo dinanzi ad un nodo che dobbiamo sciogliere con chiarezza e decisione, anche considerando che nel corso della passata legislatura questo problema, che sembrava fosse stato superato dal voto, ci ritorna oggi davanti con tutte le sue difficoltà.

Per concludere, vorrei dire che la soluzione da me prospettata impedisce che le indagini svolte della polizia giudiziaria possano riassumere, sia pure indirettamente, il peso di una vera e propria istruttoria.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che il n. 26 fu formulato a seguito dello scontro tra le tesi che ora hanno sostenuto l'onorevole Terranova e l'onorevole Spagnoli.

ACCREMAN. Chiedo al collega Spagnoli se la soluzione da lui prospettata possa tradursi in un emendamento redatto come segue: « Ogni atto compiuto dalla polizia giudiziaria ha valore solo agli effetti dell'assicurazione delle fonti di prova ».

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. Mi pare che ciò sia già compreso nei criteri delineati nel n. 26.

MANCO. A me pare che il collega Spagnoli sostenga una tesi coerente dal suo punto di vista, anche se radicale.

A me pare comunque che si stia facendo una discussione superflua, perché è assurdo che sul piano teorico il giudice possa dare una interpretazione diversa da quanto stabilito nel n. 24. Sul terreno teorico, infatti, sia il verbale sia il rapporto non costituiscono prova. Dove sta scritto che il verbale è prova? Dove sta scritto che il rapporto non può essere verbale?

PRESIDENTE. La differenza sta nell'utilizzazione, nei tempi successivi. Mentre il verbale rimane come atto giudiziario, ciò che viene riferito a voce al magistrato non rimane nel processo, stimola l'iniziativa, ma non fa parte del processo.

MANCO. Allora rimaniamo sul concetto di fonte di prova. Il verbale di arresto che la polizia fa nel fermare un sospettato segue comunque il fatto dell'arresto. Allora, la differenza tra verbale e rapporto consiste non più in « prova » o « non prova » (intendiamo, sul piano teorico!), ma solo nella sottoscrizione o meno, per presa di conoscenza dell'atto che si compie, da parte del sospettato o del testimone.

FELISETTI. Ella ha dovuto aggiungere « per presa di conoscenza » (non « presa visione ») di un atto altrui.

MANCO. Ho voluto fare un discorso teorico. Il giudice è tenuto a dare all'una e all'altra cosa il valore di fonte di prova. Se ci fossero perplessità, e ce ne sono dal punto di vista pratico, allora direi che la prova consiste sia nell'esame sottoscritto sia nel rapporto non sottoscritto che viene esaminato nel processo, sempre che il rapporto venga convalidato dalla deposizione, giurata o meno, dell'ufficiale di polizia giudiziaria.

Ha quindi ragione l'onorevole Terranova: nel rapporto non c'è nessuna possibilità di controllo da parte dell'inquisito o del teste, mentre nel verbale questa possibilità esiste. Condivido quindi l'orientamento indicato dall'onorevole Terranova e, in subordine, quello prospettato dall'onorevole Spagnoli.

PRESIDENTE. A questo punto, credo che convenga definire preventivamente il n. 25, per poi passare ai nn. 24 e 26.

Prego pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo di esprimere il loro parere sul n. 25 dell'articolo 2 e sull'emendamento Terranova, pressovvero del medesimo n. 25.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Terranova, cioè alla soppressione del n. 25, in quanto, se esso fosse approvato, in pratica rimarrebbe in vigore il sistema attuale. D'altra parte, in relazione al n. 29 che di qui a poco noi esamineremo, a mio avviso sarebbe veramente contraddittorio limitare i poteri del pubblico ministero al compimento di indagini preliminari relative alla formulazione dell'imputazione ed ampliare invece i poteri della polizia giudiziaria. Tale risultato pratico, infatti, raggiungeremmo se accogliessimo l'emendamento Terranova. Noi abbiamo voluto precisare che il pubblico ministero deve acquisire gli elementi che gli possano essere utili per la formulazione dell'atto di accusa: perciò dobbiamo renderci conto anche del valore sostanziale che riveste la verbalizzazione. Infatti, a prescindere delle disquisizioni dottrinarie, è veramente molto difficile sminuire il valore di un verbale contenente una confessione esplicita o di una dichiarazione resa da un teste.

MANCO. La stessa osservazione può farsi in merito al valore dei rapporti.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Il rapporto è un elemento diverso, poiché non contiene affermazioni esplicite degli interessati: mi sembra, quindi, che vi sia una grossa differenza tra questo ed il verbale.

Per anticipare, poi, un mio pensiero, vorrei sottolineare che l'indicazione contenuta nel n. 26, secondo cui la polizia giudiziaria deve indicare le fonti di prova, rende sicura l'utilizzazione, sotto questo profilo, degli elementi che la polizia riferisce al magistrato, cioè al pubblico ministero.

MUSOTTO. Il verbale non costituisce necessariamente una prova. Anche il verbale della polizia è sottoposto alla valutazione del magistrato, secondo il principio della « verità materiale » che domina il campo della prova penale.

Tuttavia, poiché il divieto in esame è inquadrato nello spirito e nel sistema della riforma, sono contrario alla soppressione del numero 25 dell'articolo 2.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Come è già stato fatto presente, mi pare che questo sia uno dei punti qualificanti della legge di delega. Credo, tuttavia, che esistano ancora delle divergenze tra i membri della Commissione (anche se non di carattere sostanziale) in merito alla ricerca, assai impegnativa, di un sistema che possa caratterizzare la riforma nel senso che noi auspichiamo, tale cioè da risultare di particolare utilità nello svolgimento del processo e nell'accertamento della verità. Del resto, durante le discussioni svoltesi nelle legislature precedenti, sono emerse le nostre stesse preoccupazioni, ma non è affiorata la soluzione idonea da tutti auspicata.

Come dicevo poc'anzi, ci troviamo di fronte a due esigenze fondamentali: la prima è quella della concentrazione nel dibattimento dell'accertamento della verità e quindi della formazione delle prove, che vanno assunte durante il dibattimento, non al di fuori di esso e quindi non possono essere acquisite dalla polizia giudiziaria. Si dice che quest'ultima debba indicare le « fonti di prova ». Questa dizione non mi sembra molto rispondente ai nostri intendimenti, in quanto, se interpretata letteralmente, dalle fonti dovrebbero forzatamente scaturire delle prove, mentre, a mio avviso, sarebbe più corretto dire: « indicazione di prove eventuali ».

Gli onorevoli Lospinoso Severini e Accreman nutrono delle perplessità (che io condivido in parte) in merito al sistema della verbalizzazione che avrebbe, se non proprio valore di prova, almeno forza probatoria tale da incidere sul sistema che vogliamo attuare e quindi potrebbe prendere la mano al magistrato. Vi può, tuttavia, essere la necessità di una registrazione scritta nell'interesse dello stesso indiziato, in quanto il verbale può recare degli elementi che potrebbero essere invece usati, se non indicati per iscritto, contro l'interesse dello stesso indiziato, a parte la possibilità di una certa prevaricazione da parte della polizia giudiziaria nello scrivere nel rapporto quello che vuole, senza che l'indiziato abbia la possibilità di controllare quello che viene scritto.

Giunti a questo punto, si è cercato conforto nel diritto comparato, il quale però ci viene in aiuto fino ad un certo limite. Infatti, se è vero che la polizia giudiziaria francese verbalizza, è anche vero che la polizia giudiziaria inglese e quella americana indicano, ma non per iscritto, ciò che ha detto il teste.

Ritengo però che sia possibile trovare una soluzione di compromesso. L'onorevole Manco è stato molto preciso quando ha prospettato le due uniche soluzioni possibili: o scegliere la formula proposta dall'onorevole Terranova oppure scegliere quella proposta dall'onorevole Spagnoli. Se noi potessimo stabilire in modo inequivocabile che il verbale sia da mantenere solo per quei motivi di sicurezza, di tranquillità e di antideperibilità che ho indicato prima, senza che esso abbia alcuna altra funzione probatoria che quella di indicare gli elementi che possono essere valutati successivamente dal magistrato ai fini dell'accertamento della prova, probabilmente supereremmo questa fase di stagnazione dal momento che il motivo di questo nostro contendere consiste nella preoccupazione che il verbale abbia una forza probatoria superiore a qualunque altra prova.

La scelta del Governo, che io confermo in questa sede, è orientata verso il sistema accusatorio. Il Governo, perciò, non ha nulla in contrario al mantenimento del n. 25, ma non assume una posizione rigidamente contraria alla soppressione del numero stesso, purché ciò significhi che al verbale della polizia giudiziaria non viene attribuito alcun valore di prova, ma semplicemente il valore di una notizia che il giudice dovrà valutare per l'accertamento della prova.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, passiamo alla votazione del n. 25, del quale l'onorevole Terranova ha proposto la soppressione.

Pongo in votazione il mantenimento del n. 25 dell'articolo 2.

(È approvato).

Passiamo ora al n. 24, del quale ho già dato lettura.

L'onorevole Accreman ha presentato i seguenti emendamenti:

Dopo la parola: potere aggiungere l'altra: dovere.

Dopo le parole: prendere notizia dei reati aggiungere le altre: di impedire che questi vengano portati ad ulteriori conseguenze.

ACCREMAN. Questi emendamenti sono già stati da me illustrati.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Accetto entrambi gli emendamenti.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione il primo emendamento Accreman al n. 24, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Accreman al n. 24, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il n. 24, nel testo modificato dai due emendamenti dianzi approvati.

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni, il seguito dell'esame del n. 26 dell'articolo 2 è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,20.